

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 31

Riunione del 10 dicembre 2008

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Gian Roberto CALDARA COMPONENTE
- Avv. Antonio AMATO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

15.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI .

- PRETE MARCO - atleta
- A.S. I CANNIBALINI n.p. Presidente p.t.
- BAILARDI FRANCESCO n.q. Presidente p.t. A.A. I CANNIBALINI

La Commissione Giudicante Nazionale
esaminati gli atti di causa e respinta l'istanza di differimento
dell'udienza per carenza di motivazione;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae il suo fondamento dall'indagine avviata dalla Procura Federale, in relazione al tesseramento on-line dell'atleta Prete Marco con la A.S. I Cannibalini.

Dalle indagini è emerso che l'atleta risultava già tesserato con la società ASD Mondial Volley e con ordinanza del 10-12-2008 questa Commissione disponeva l'acquisizione del mod. F di primo tesseramento. Orbene, dall'esame comparativa dei due documenti, emerge l'errore nell'indicazione del luogo di nascita dell'atleta ed a tale errore materiale deve ritenersi essere stato possibile pervenire alla duplicazione del tesseramento dell'atleta.

Dall'esame inoltre delle sottoscrizioni che figurano in calce al mod. F e dal modello utilizzato per il tesseramento on-line di Marco Prete, emerge una palese difformità.

Le prospettazioni in punto di fatto e di cui sopra convergono perché la Commissione deduca, come appresso, in punto di

Diritto

La prospettazione accusatoria formulata dalla Procura Federale è fondata e documentalmente provata e pertanto merita l'integrale accoglimento delle conclusioni di colpevolezza rassegnate nell'ambito della relazione ex art. 72 R.G.

Invero, la fattispecie all'esame evidenzia l'errore da parte della A.S. I Cannibalini nell'indicazione del Comune di nascita di Prete Marco e dovendosi ritenere questo l'unico elemento che ha determinato e per ciò stesso consentito alla società I Cannibalini di ottenere il tesseramento di Prete Marco nel suo sodalizio, sulla medesima devono ricadere la conseguenti responsabilità di affermazione di illegittima condotta, perché assunte in violazione dell'art.31 RAT.

Volutamente si sorvola sulla circostanza che entrambi i sodalizi hanno la loro sede in Taranto.

L'attività posta in essere dal sodalizio attraverso l'esplicazione della procedura di tesseramento on-line, comporta l'estensione a Marco Prete del capo di incolpazione, posto che di fatto lo stesso lo ha condiviso.

P.Q.M.

determina a carico dell'atleta Marco Prete la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1(uno); determina a carico di Bailardi Francesco n.q. di Presidente della società A.S. I Cannibalini la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1(uno) ed infligge alla A.S I Cannibalini n.p. Presidente p.t. la sanzione della multa di €250,00(duecentocinquanta/00)

f.to IL PRESIDENTE
Avv.FabrizioFilippucci

Affisso il 21 Gennaio 2009